

seguire la trascrizione, o che hanno causa da questi, ed eccettuato pure il donatore. *Cod. art. 941.*

44. I contratti che trasferiscono la proprietà degli immobili o dei diritti reali immobiliari, che il terzo possessore vorrà liberare dai privilegi e dalle ipoteche, saranno trascritti per intero dal Conservatore delle ipoteche nel cui Circondario i beni si troveranno.

Questa trascrizione si farà sopra registro destinato a tale effetto, ed il Conservatore sarà tenuto di rilasciarne il certificato a chi lo chiederà. *Cod. art. 2181.*

45. La semplice trascrizione dei titoli traslativi di dominio sopra il registro del Conservatore non libera l'immobile dai privilegi, e dalle ipoteche sopra di esso esistenti.

Il venditore trasferisce soltanto nell'acquirente la proprietà, e le ragioni ch'egli aveva sulla cosa venduta con i medesimi privilegi ed ipoteche, di cui era gravata. *Cod. art. 2182.*

46. I privilegi, e le ipoteche si estinguono.

I. Con lo scioglimento dell'obbligazione principale;

II. Con la rinuncia del Creditore all'ipoteca;

III. Coll'adempimento delle formalità,